

REGOLAMENTO (CEE) N. 3311/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1987

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di girasole applicabile fino al 1° ottobre 1987, per la campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (²), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1890/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (³), ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli applicabili a partire dal 1° agosto 1987, per il girasole; che per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (⁵), è opportuno, per i mesi in cui si applicano i nuovi tassi di conversione agricoli, modificare gli importi in moneta nazionale delle integrazioni fissate in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 7 luglio 1987 che tenevano conto dei tassi di conversione agricoli validi alla data della rispettiva entrata in vigore;

considerando che in applicazione dell'articolo 32 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi (⁶), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2294/87 (⁷), occorre adeguare l'importo dell'integrazione fissato in anticipo per la campagna di commer-

cializzazione 1987/1988; che l'entità di tale adeguamento è fissata dal regolamento (CEE) n. 2295/87 della Commissione, del 30 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988 (⁸), la riduzione dell'importo dell'integrazione e le altre conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per i semi di girasole;

considerando che per i semi di girasole, tra il 1° aprile e il 7 luglio 1987, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi da agosto a novembre 1987 tenevano conto del prezzo indicativo e delle maggiorazioni mensili di tale prezzo validi per la campagna di commercializzazione 1986/1987 oppure proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1987/1988; che la fissazione di tali importi, effettuata senza pregiudizio delle ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo indicativo e di un regolamento relativo alle maggiorazioni mensili per la campagna di commercializzazione 1987/1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1917/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento per i semi di girasole (⁹) e che il regolamento (CEE) n. 1918/87 del Consiglio, ha fissato per la campagna di commercializzazione 1987/1988, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di girasole (¹⁰);

considerando che nel periodo compreso tra l'8 luglio e il 31 luglio 1987 l'importo dell'integrazione per i semi di girasole è stato fissato fatto salvo l'importo della riduzione prevista nell'ambito del regime dei quantitativi massimi garantiti; che l'importo dell'integrazione è stato fissato in base ai prezzi indicativi ridotti del 5% fino al 16 luglio 1987 e successivamente del 10% per gli Stati membri diversi dalla Spagna e dal Portogallo;

(¹) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(²) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(³) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

(⁴) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(⁵) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(⁶) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

(⁷) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 42.

(⁸) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 43.

(⁹) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

(¹⁰) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.